

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 marzo 2022, n. 15

Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Ulteriori Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l'eradiazione della Peste Suina Africana. Integrazione Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 26 ottobre 1982, n. 30, "Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari";

PREMESSO che:

- il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) il giorno 7 gennaio 2022 ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada, in Provincia di Alessandria, e il giorno 11 gennaio 2022 ha confermato altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una nel comune di Fraconalto (AL) a circa 20 km dal primo ritrovamento, e l'altra nel comune di Isola del Cantone (GE);

- in conseguenza della conferma della presenza del virus PSA di cui al punto precedente, si è insediata l'Unità di Crisi Regionale in data 7 gennaio 2022 ai sensi della D.D. del 27 dicembre 2018, n. 950;

- ai sensi della Decisione di Esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022 la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento;

- la Peste Suina Africana ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 2016/429/UE "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

- la Decisione di Esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia, prescrive che:

- l'Italia provveda affinché l'autorità competente istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla PSA, conformemente all'articolo 63 del Regolamento delegato 2020/678/UE e all'articolo 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione 2021/605/UE, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato alla medesima decisione;
- l'Italia provveda affinché nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato

2020/687/UE, si applichino le misure speciali di controllo relative alla PSA applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al Regolamento di esecuzione 2021/605/UE;

- l'Italia provveda affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi;

•

- con la nota del Ministero della Salute prot. 9383 del 11 gennaio 2022 avente ad oggetto "Peste Suina Africana (PSA). Indicazioni per il divieto delle attività venatorie" si invita la Regione Piemonte all'adozione tempestiva di opportuni provvedimenti finalizzati a disporre il divieto di svolgimento di qualsiasi "attività venatoria" nei territori compresi nella Zona Infetta, nelle more della pubblicazione di apposito dispositivo di istituzione della Zona infetta e del ricorso ad analoghe misure che saranno disposte attraverso l'emananda Ordinanza del Ministro della Salute;

- con il Dispositivo Dirigenziale prot. n. 0000583-11/01/2022- DGSAFMDS-P è stata istituita la zona infetta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del Regolamento delegato 2020/687/UE;

- con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 12 gennaio 2022, si vietava svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio dell'intera provincia di Alessandria fino al 31 gennaio 2022;

- con l'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste Suina Africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, nella zona stabilita in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 1, del Reg. (UE)2020/687, individuata dal dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P dell'11 gennaio 2022 suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, sono vietate ai sensi dell'articolo 65, lettera b) del medesimo Regolamento, le attività venatorie di qualsiasi tipologia. La medesima Ordinanza ha altresì disposto che siano vietate la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e le altre attività che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia. Sono escluse le attività connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici nonché alla salute e cura delle piante, comprese le attività selvicolturali;

- la Decisione di esecuzione 2022/62/UE della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia, nell'abrogare la precedente Decisione di esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022, ha integrato le aree che devono essere ricomprese nella Zona Infetta in relazione alla PSA, e in particolare prescrive che:

- l'Italia provveda affinché l'autorità competente istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla PSA, conformemente all'articolo 63 del Regolamento delegato 2020/678/UE e all'articolo 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione 2021/605/UE, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato alla medesima decisione;
- l'Italia provveda affinché nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato 2020/687/UE, si applichino le misure speciali di controllo relative alla PSA applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al Regolamento di esecuzione 2021/605/UE;

- l'Italia provveda affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi;

- il Dispositivo Direttoriale DGSAF del 18 gennaio 2022, n. 1195, avente ad oggetto "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana" il quale, agli articoli 1 e 2, prevede alcune misure per la gestione del cinghiale nell'area infetta e nei territori compresi nell'area di 10 Km confinante con la zona infetta.

Restano confermate le disposizioni previste dalla normativa dettata anche in materia di sicurezza non espressamente derogate dalla presente ordinanza;

- con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2022, n. 7 veniva fatto divieto di svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio compreso nell'area di 10 km confinante con la Zona Infetta, con decorrenza 24 gennaio 2022 e in vigore in relazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e comunque sino al 30 aprile 2022;

- con D.G.R. n. 1-4624 del 4 febbraio 2022 sono state approvate le Disposizioni per le misure di controllo da applicare rispettivamente nella zona infetta, confinante ed indenne dalla diffusione del virus di Peste Suina Africana;

- l'art. 1 del Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, dispone che le Regioni adottino "il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), che include la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo";

RITENUTO, nelle more dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), previsto dal Decreto legge 17 febbraio 2022 n. 9, di adottare, sulla base dell'istruttoria degli uffici regionali competenti in materia, misure urgenti e mirate di depopolamento delle popolazioni selvatiche della specie cinghiale, sorveglianza della presenza della Peste Suina Africana e biosicurezza graduate per zona infetta, zona di sorveglianza attiva, zona indenne prossimale e zona indenne distale, secondo le specifiche di cui all'allegato 1 parte integrale e sostanziale del presente atto.

RITENUTO, altresì, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici regionali competenti in materia:

- in deroga a quanto previsto dalla Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 5 ed in conformità con l'art. 11-quaterdecies, comma 5 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale prevede l'adozione di piani di abbattimento in caccia di selezione di dimensione e struttura tali da determinare la riduzione delle presenze e attuabili durante l'intero arco dell'anno, anche nelle ore notturne, previo utilizzo di mezzi per la visione notturna che facilitano e garantiscono la selezione degli individui, di prevedere che la caccia di selezione al cinghiale possa essere effettuata anche nelle ore notturne, previo utilizzo di mezzi per la visione notturna che facilitano e garantiscono la selezione degli individui;

- in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 (Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria) e dall'articolo 23 lett. a), n), della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5, il cacciatore, che intenda esercitare l'attività venatoria alla caccia di selezione al cinghiale in qualunque ATC o CA, diverso da quello di ammissione, richiede all'Ente la relativa autorizzazione.

Sono altresì autorizzati i cacciatori non piemontesi limitatamente agli ATC o CA in cui sono stati ammessi nella stagione venatoria 2021/22. Gli ATC o CA rilasciano entro 48 ore dalla richiesta, la relativa autorizzazione;

- in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 15 della Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 5 gli appostamenti temporanei e le altane potranno essere posizionate a una misura non inferiore a 50 metri dal confine dell'Area Protetta informando l'Ente Gestore;

- nelle Aree Protette, in deroga al Regolamento regionale 24 marzo 2014, n. 2/R:

- di autorizzare l' ampliamento dell'equipollenza degli Operatori Selezionati solo per attività di emergenza PSA per le attività di tiro selettivo con appostamento, gli interventi "alla cerca" e la gestione gabbie;
- di aumentare la destinazione ai privati dei capi abbattuti (articolo 9, comma 3, lettere h), i), del Regolamento regionale 24 marzo 2014, n. 2/R) da 5 a 15, non conteggiando la classe degli striati nel numero totale dei capi ceduti e ipotizzando come destinatari anche gli agricoltori e gli alpeggiatori che non hanno in dotazione le gabbie di cattura ma che hanno subito danni;

RITENUTO, inoltre, di aggiungere, al territorio compreso nell'area di 10 km individuato con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7 confinante con la Zona Infetta, alcuni Comuni segnalati dall'Assessorato Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca;

DATO ATTO che la situazione di emergenza e urgenza impedisce di fatto l'acquisizione di osservazioni da parte dell'ISPRA;

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218, "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTO l'articolo 117, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, il quale prevede l'adozione di piani di abbattimento in caccia di selezione di dimensione e struttura tali da determinare la riduzione delle presenze e attuabili durante l'intero arco dell'anno, anche nelle ore notturne, previo utilizzo di mezzi per la visione notturna che facilitano e garantiscono la selezione degli individui;

VISTA la Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i., recante il "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e biodiversità", nonché la D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016, 24-2976 del 29/2/2016 e 1-1903 del 4/9/2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n. 2/R. Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette.";

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, la quale all'art. 7 prevede "Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992";

VISTO il Regolamento 2016/429/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento 2018/1629/UE (e successive modificazioni ed integrazioni) che modifica l'elenco delle malattie figuranti nell'allegato II del Regolamento 2016/429/UE;

VISTO il Regolamento 2018/1882/UE relativo all'applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

VISTA la Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 5, "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" che in particolare, sancisce all'articolo 13, comma 5 bis che la Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della Legge 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità e all'articolo 28, comma 7, che gli atti adottati dalla Giunta in attuazione della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la Legge medesima e fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi;

VISTO il Regolamento delegato 2020/687/UE della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento 2016/429/UE del Parlamento europeo e del Consiglio circa le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Regolamento di esecuzione 2021/605/UE della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

VISTO il Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del Portale del Ministero della salute;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 27 dicembre 2018, n. 950, di approvazione del Piano Regionale per le emergenze di tipo epidemico il quale, facendo riferimento all'analogo Piano nazionale, costituisce l'Unità di Crisi Regionale (UCR);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 1 marzo 2019, n. 20-8485, come modificata con D.G.R. n. 4-3212 del 14 maggio 2021 e n. 15-4732 del 4 marzo 2022. e il relativo allegato, con la quale, in attuazione delle norme contenute nella Legge 157/1992. e nella Legge Regionale 5/2018, sono state dettate "Disposizioni in materia di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole, indicazioni operative alle Province e alla Città metropolitana sul controllo del cinghiale in capo a proprietari o conduttori dei fondi e disposizioni sul prelievo venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 29 dicembre 2021, n. 15-4468, con cui, in attuazione del Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della Peste Suina Africana, è stato costituito il Nucleo di coordinamento tecnico regionale;

VISTO il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazione di suini selvatici, rev. n. 2 del 21 aprile 2021;

VISTO il Piano "Peste Suina Africana – Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022 recante la “Nomina del Dott. Angelo Ferrari a Commissario straordinario alla peste suina africana”;

SENTITI l’Unità di Crisi Regionale, il Nucleo di Coordinamento Regionale ed il Commissario Straordinario alla peste suina africana;

INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

ORDINA

1) nelle more dell’approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) previsto dal Decreto legge 17 febbraio 2022 n. 9 ed a parziale modifica delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7 che:

a) al territorio compreso nell’area di 10 km individuato con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7 confinante con la Zona Infetta, siano aggiunti i seguenti comuni: Castelletto Uzzone, Cortemilia;

b) l’adozione di urgenti e mirate Misure di depopolamento delle popolazioni selvatiche della specie cinghiale, sorveglianza della presenza della Peste Suina Africana e biosicurezza graduate per zona infetta, zona di sorveglianza attiva, zona indenne prossimale e zona indenne distale secondo le specifiche predisposte dalle singole Direzioni ciascuna per la materia di propria competenza, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) le Misure di cui alla lettera b) sono attuate dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, dagli Enti di Gestione delle aree protette che si potranno avvalere di coadiutori formati. Per la caccia di selezione le misure di cui alla lettera b) sono attuate dagli istituti venatori (ATC, CA, AATV, AFV);

d) nella zona infetta e nella zona di sorveglianza attiva l’attuazione delle Misure risulta prioritaria ed urgente e le azioni di depopolamento dovranno essere attuate immediatamente e con la massima intensità possibile nei tre mesi successivi all’entrata in vigore dell’ordinanza;

e) in deroga a quanto previsto dalla Legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5 ed in conformità con l’articolo 11-quaterdecies, comma 5 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, la caccia di selezione al cinghiale può essere effettuata anche nelle ore notturne, previo utilizzo di mezzi per la visione notturna che facilitino la selezione degli individui;

f) in deroga a quanto previsto dall’allegato alla deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2019, n. 20-8485 come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2022, n. 15-2732, si stabilisce che, ai fini del depopolamento ed in deroga a quanto previsto dai piani di controllo al cinghiale delle Amministrazioni Provinciali e della Città metropolitana di Torino attualmente vigenti, gli enti pubblici di cui alla lettera c), negli ambiti di propria competenza, si avvalgono per il contenimento della specie degli agenti delle Province e della Città metropolitana di Torino, degli agenti di vigilanza delle aree protette, dei proprietari o conduttori dei fondi interessati

muniti di licenza di porto d'armi, o appositamente incaricati all'abbattimento (Tutor), delle guardie venatorie volontarie e dei cacciatori nominativamente individuati in possesso di specifica formazione, operanti sotto il coordinamento delle medesime amministrazioni.

Nel caso di interventi di urgenza i soggetti sopracitati, previa comunicazione, contenente tempi e luoghi dell'intervento, nonché le motivazioni d'urgenza, trasmessa per via breve nei modi stabiliti dal servizio competente della Provincia e della Città Metropolitana di Torino, possono svolgere direttamente, o tramite personale autorizzato, operazioni di contenimento mediante abbattimento. In caso di esito positivo comunicano tempestivamente alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino le caratteristiche dei capi abbattuti (giovane/adulto, maschio/femmina);

g) in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 5/2018 gli appostamenti temporanei e le altane potranno essere posizionate a una misura non inferiore a 50 metri dal confine dell'Area Protetta informando l'Ente Gestore;

h) in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 (Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria) e dall'articolo 23 lett. a), n), della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5, il cacciatore piemontese, che intenda esercitare l'attività venatoria alla caccia di selezione al cinghiale in qualunque ATC o CA, diverso da quello di ammissione, richiede all'Ente la relativa autorizzazione. Sono altresì autorizzati i cacciatori non piemontesi limitatamente agli ATC o CA in cui sono stati ammessi nella stagione venatoria 2021/22. Gli ATC o CA rilasciano entro 48 ore dalla richiesta, la relativa autorizzazione;

i) nelle Aree Protette, in deroga al Regolamento regionale 24 marzo 2014, n. 2/R:

- di autorizzare l' ampliamento dell'equipollenza degli Operatori Selezionati solo per attività di emergenza PSA per le attività di tiro selettivo con appostamento, gli interventi "alla cerca" e la gestione gabbie, compresa la "girata" e l'utilizzo della tecnica con "cani da scaccio" esclusivamente nel territorio ricadente nella zona A4;
- di aumentare la destinazione ai privati dei capi abbattuti (articolo 9, comma 3, lettere h), i), del Regolamento regionale 24 marzo 2014, n.2/R) da 5 a 15, non conteggiando la classe degli striati nel numero totale dei capi ceduti e ipotizzando come destinatari anche gli agricoltori e gli alpeggiatori che non hanno in dotazione le gabbie di cattura ma che hanno subito danni;

2) le Misure di cui al presente atto si applicano con decorrenza dall'11 marzo 2022 e rimarranno in vigore in relazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e, comunque, sino al 30 giugno 2022 e in ogni caso non oltre l'esecutività del "Piano Regionale d'interventi urgenti per la Gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana";

3) le Misure saranno aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica ed in base alle previsioni contenute nell'emanando Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*);

4) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Commissario straordinario per la Peste Suina Africana.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.


Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

Alberto Cirio

Allegato

ALLEGATO 1

1. ZONE DEPOPOLAMENTO CINGHIALE



1.1 ZONA INFETTA A1

Comuni in provincia di Alessandria:

Cassine, Carrosio, Voltaggio, Basaluzzo, Visone, Borghetto Di Borbera, Cantalupo Ligure, Cassinelle, Acqui Terme, Garbagna, Albera Ligure, Morbello, Belforte Monferrato, Grognardo, Avolasca, Sezzadio, Francavilla Bisio, Ovada, Cassano Spinola, Lerma, Trisobbio, Prasco, Rivalta Bormida, Rocchetta Ligure, Serravalle Scrivia, Castelletto d'Orba, Montaldeo, Sant'Agata Fossili, Carrega Ligure, Montacuto, Stazzano, Tassarolo, Mornese, Montaldo Bormida, Novi Ligure, Cabella Ligure, Melazzo, Carpeneto, Orsara Bormida, Cavatore, Fresonara, Bosio, Carezzano, Vignole Borbera, Cremolino, Grondona, Gremiasco, Brignano-Frascata, Cartosio, Tagliolo Monferrato, Fraconalto, Ricaldone, Roccaforte Ligure, Capriata d'Orba, Sardigliano, Rocca Grimalda, Ponzone, Mongiardino Ligure, Pareto, Strevi, Arquata Scrivia, Gavi, Malvicino, San Cristoforo, Parodi Ligure, Dernice, Predosa, Morsasco, Fabbrica Curone, Molare, San Sebastiano Curone, Castelnuovo Bormida, Pasturana, Costa Vescovato, Casaleggio Boiro, Villalvernia, Silvano d'Orba, Castellania.

1.2 ZONA DI SORVEGLIANZA ATTIVA A2

Sono i territori dei comuni compresi nell'intorno di 10 Km esterno alla zona infetta (A1)

Comuni:

- **in provincia di Alessandria:** Alessandria, Alice Belcolle, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carbonara Scrivia, Carentino, Casal Cermelli, Casalnoceto, Casasco, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelspina, Cerreto Grue, Denice, Frascaro, Frugarolo, Gamalero, Masio, Merana, Momperone, Monleale, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Oviglio, Paderna, Pontecurone, Ponti, PozzolGrosso, Pozzolo Formigaro, Sarezzano, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Terzo, Tortona, Viguzzolo, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino;
- **in provincia di Asti:** Bruno, Bubbio, Calamandrana, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Cessole, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vaglio Serra, Vesime;
- **in provincia di Cuneo:** Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Castelletto Uzzone, Cortemilia.

1.3 ZONA INDENNE PROSSIMALE A3

Costituita dai comuni tra la zona A2 e l'intorno di 20 Km esterno all'area infetta (A1)

Comuni:

in provincia di Alessandria

Castelletto Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Felizzano, Fubine Monferrato, Montecastello, Pietra Marazzi, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Sale, Solero, Alluvioni Piovera,

in provincia di Asti:

Agliano Terme, Belveglio, Calosso, Castello di Annone, Castelnuovo Calcea, Cerro Tanaro, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Moasca, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Refrancore, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Vigliano d'Asti, Vinchio,

in provincia di Cuneo:

Bergolo, Bosia, Camerana, Castiglione Tinella, Castino, Cossano Belbo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Mango, Monesiglio, Prunetto, Rocchetta Belbo, Saliceto, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida;

1.4 ZONA INDENNE DISTALE A4

Costituita dai territori della Regione Piemonte esterni alla zona A3

2. MISURE DI GESTIONE DEL CINGHIALE

2.1 Zona infetta (A1)

In questa zona sono previste le misure dettagliate nei punti seguenti:

- sorveglianza attiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale;
- raccolta di tutte le carcasse di cinghiale (qualora non sia possibile il recupero delle spoglie: interrimento dei resti secondo la normativa sanitaria);
- depopolamento dei cinghiali mediante catture con l'utilizzo di gabbie e recinti di cattura. Gli abbattimenti degli animali catturati sono effettuati secondo le modalità ordinarie dalle guardie delle Province, Città Metropolitana di Torino (CMTO) e da operatori formati e autorizzati dalla Provincia interessata o CMTO;
- tutte le carcasse degli animali catturati e abbattuti devono essere testate per PSA ed essere inviate alla distruzione nel rigoroso rispetto delle procedure di Biosicurezza;
- foraggiamento dei cinghiali ove finalizzato alle attività di cattura e abbattimento.

2.2 Zona di sorveglianza attiva (A2)

Costituita dai territori dei comuni compresi nell'intorno di 10 Km esterno alla zona infetta (A1)

In questa zona sono previste le azioni dettagliate nei punti seguenti:

- sorveglianza attiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale;
- depopolamento dei cinghiali mediante catture con l'utilizzo di gabbie, recinti di cattura e con interventi mirati di abbattimento secondo le modalità ordinarie da parte delle guardie delle Province, CMTO e di tutti i soggetti previsti dai provvedimenti regionali (coadiutori e operatori formati) senza l'ausilio di cani;
- In attuazione di singole misure contenute nella Delibera della Giunta Regionale n. 20-8485 del 1 marzo 2019 è consentito:
 - a) l'abbattimento da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con l'uso di carabina dotata di ottica di puntamento e l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni e termici;

- b) l'abbattimento alla cerca da automezzo anche con l'utilizzo di fonti luminose o visori notturni e tiro con carabina dotata di ottica di puntamento;
 - c) interventi di controllo finalizzati al depopolamento con l'utilizzo di un cane limiere tenuto in cinghia lunga non superiore a 15 metri;
- attività di abbattimento in caccia di selezione senza ausilio di cani;
 - tutte le carcasse degli animali catturati e abbattuti devono essere testate per PSA ed essere inviate alla distruzione nel rigoroso rispetto delle procedure di Biosicurezza se positive; possono invece essere destinate al consumo a fronte di risultati negativi ai test per PSA;
 - foraggiamento dei cinghiali ove finalizzato alle attività di cattura e/o abbattimento.

2.3 Zona indenne prossimale (A3)

Costituita dai territori dei comuni compresi tra la zona A2 e l'intorno di 20 Km esterno all'area infetta (A1)

In questa zona sono previste le azioni dettagliate nei punti seguenti:

- sorveglianza passiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale;
- depopolamento dei cinghiali mediante catture con l'utilizzo di gabbie, recinti di cattura e con interventi mirati di abbattimento con armi da fuoco da parte delle guardie delle Province, CMTO e di tutti i soggetti previsti dai provvedimenti regionali (coadiutori e operatori formati) senza l'ausilio di cani;
- abbattimento da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con l'uso di carabina dotata di ottica di puntamento e l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni e termici;
- abbattimento alla cerca da automezzo anche con l'utilizzo di fonti luminose o visori notturni e tiro con carabina dotata di ottica di puntamento;
- interventi di controllo finalizzati al depopolamento con l'utilizzo di un cane limiere tenuto in cinghia lunga non superiore a 15 metri;
- attività di abbattimento in caccia di selezione senza ausilio di cani;
- tutte le carcasse degli animali catturati e abbattuti devono essere testate per PSA e possono essere destinate al consumo solo se risultate negative ai test per PSA;
- foraggiamento dei cinghiali ove finalizzato alle attività di cattura e/o abbattimento.

2.4 Zona indenne distale (A4)

Costituita dai territori degli ambiti di caccia (ATC, CA, AFV, AATV), zone di protezione di cui all'art. 10 L.157/92 e da altre Leggi e le altre aree con vincoli di protezione esterne alla zona A3. Sono esclusi i territori destinati alle Aree Protette per le quali si rinvia al punto 2.6.

In questa zona sono previste le azioni dettagliate nei punti seguenti:

- a) sorveglianza passiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale;
- b) depopolamento dei cinghiali mediante il controllo che si esercita nei seguenti modi:
 - 1. tramite catture con l'utilizzo di gabbie, recinti di cattura e con interventi di abbattimento nelle modalità ordinarie da parte delle guardie delle Province e di tutti i soggetti previsti dai provvedimenti regionali (coadiutori e operatori formati);
 - 2. abbattimento da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con l'uso di carabina dotata di ottica di puntamento e l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni e termici;
 - 3. abbattimento alla cerca da automezzo anche con l'utilizzo di fonti luminose o visori notturni e tiro con carabina dotata di ottica di puntamento;
 - 4. abbattimento da effettuarsi tramite il metodo della girata da parte di un numero limitato di cacciatori, ovvero con il metodo della battuta da squadre di cacciatori con l'uso di armi ad anima liscia o carabina con o senza ottica di mira, e l'ausilio di cane limiere;
 - 5. abbattimento da effettuarsi tramite il metodo della girata da parte di un numero limitato di operatori e con l'ausilio di due o tre cani limieri;
- c) depopolamento dei cinghiali mediante caccia di selezione che si esercita nei seguenti modi:
 - 1. senza ausilio di cani;
 - 2. alla cerca, all'aspetto o da appostamento;
 - 3. con l'ausilio di cani da scaccio;
- d) foraggiamento dei cinghiali ove finalizzato alle attività di cattura e/o abbattimento.

2.5 PRATICHE GESTIONALI PER IL DEPOPOLAMENTO DEI CINGHIALI

2.5.1 Diffusione e incremento di tecniche a basso impatto (tiro selettivo e utilizzo di cani da scaccio), in grado di minimizzare il disturbo e le conseguenti ricadute sulla mobilità degli animali.

Per **tiro selettivo** si intende la tecnica di prelievo utilizzata da un operatore (cacciatore o coadiutore), opportunamente formato e abilitato, in grado di rispettare i criteri selettivi di prelievo determinati.

Per **cani da scaccio** si intende la tecnica di prelievo che prevede di individuare la presenza dei cinghiali e muoverli dal sito di rifugio verso le poste con ausilio di un massimo di tre "cani da scaccio" bene addestrati e collegati al conduttore.

Per **tiro selettivo notturno** si intende la tecnica di prelievo utilizzata da un operatore (coadiutore o cacciatore), opportunamente formato e abilitato, in grado di rispettare i criteri selettivi di prelievo determinati nelle ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba.

Il tiro selettivo notturno, sia per depopolamento sia in prelievo di selezione, deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni minime di sicurezza indicate nel punto 2.5.2.

Il tiro selettivo notturno è autorizzato nelle zone A2, A3 e A4; l'uso dei cani da scaccio è autorizzato solo nella zona A4.

Per favorire in sicurezza l'attuazione del depopolamento dei cinghiali, in tutte le modalità, è consentito l'utilizzo delle diverse tipologie di fonti luminose e di strumenti a rilevazione ed intensificazione di luce e calore (es.: visori notturni e termici), sia alla cerca per l'individuazione dei cinghiali sia montati sul cannocchiale per favorire e attuare in sicurezza gli abbattimenti.

2.5.2 Misure di sicurezza per il tiro selettivo nelle ore notturne

Al fine di consentire tale tipologia di abbattimento in condizione di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di Gestione degli ATC e CA, i Concessionari delle Aziende e gli altri soggetti gestori, possono identificare i punti in cui collocare apposite postazioni, eventualmente dotate di strutture sopraelevate (Altane), definendo le modalità di accesso e l'utilizzo delle stesse.

Nella zona di Pianura, il tiro notturno è consentito esclusivamente da questi punti fissi sopraelevati, definiti "Altane", con posizioni preventivamente comunicate.

- le "Altane" dovranno essere utilizzate esclusivamente da punti di sparo che garantiscano adeguati livelli di sicurezza;
- qualsiasi "Altana" in zona di pianura dovrà avere una altezza minima di almeno 2,5 metri da terra, nel punto di appoggio dell'arma per lo sparo;
- qualsiasi "Altana" dovrà essere posizionata in accordo con il proprietario e/o il conduttore del relativo fondo;
- ai sensi di legge, ogni operatore è responsabile della "Altana" da lui costruita o collocata;
- su ogni "Altana" possono posizionarsi al massimo due persone (operatore cacciatore e accompagnatore);
- per gli interventi da appostamento l'armamento da utilizzarsi è la carabina a caricamento singolo manuale o semiautomatica con non più di due colpi nel caricatore, nei calibri e modelli idonei a non arrecare danno a soggetti terzi;
- al fine di evitare possibili conseguenze per l'eventuale rimbalzo incontrollato del proiettile esplosivo, per errore di tiro o per fuoriuscita dello stesso dal corpo dell'animale, l'operatore (cacciatore o coadiutore) dovrà accertarsi che non vi sia alcun soggetto terzo nel raggio ipotetico di azione di una ogiva di rimbalzo;
- nelle aree in cui è fatto divieto dell'uso di proiettili contenenti piombo il munizionamento dovrà essere di tipo monolitico;
- gli ATC, CA, AFV e AATV individuano e censiscono le "Altane" utilizzate dai cacciatori per il tiro notturno e comunicano la loro posizione alla Provincia territorialmente competente;
- ai sensi della presente ordinanza le Altane e gli appostamenti temporanei potranno essere posizionati anche in deroga al comma 2 dell'art. 15 della L.r. 5/2018;
- l'arma dovrà sempre essere trasportata scarica sino al luogo di appostamento;
- l'ATC, CA, AFV e AATV comunicano, entro le ore 14.00 del giorno di uscita, ai servizi di vigilanza venatoria della Provincia e CMTO: i nominativi dei cacciatori autorizzati, il comune di intervento, l'orario di uscita, i punti di appostamento e le targhe delle autovetture usate per recarsi sul posto.

2.5.3 Utilizzo delle gabbie e dei recinti di cattura nelle attività di depopolamento del cinghiale.

Il metodo della cattura mediante gabbie e recinti di cattura è autorizzato per le operazioni di depopolamento da attuarsi sia dagli Enti di Gestione delle aree protette sia dalle Province e CMTO e da altri soggetti gestori, nei territori di rispettiva competenza.

Tale metodo può essere attivato in tutte le zone (A1, A2, A3, e A4).

Nel caso della zona A1 è necessario segnalare all'ASL competente il posizionamento di gabbie e recinti di cattura.

Per le zone A1, A2, A3, A4 si precisa quanto segue:

- le gabbie possono essere fornite in concessione d'uso dalle Province e dalla CMTO o auto-costruite dai soggetti autorizzati secondo le indicazioni definite dalla Regione e trasmesse alle Province e alla CMTO;

- i recinti di cattura possono essere auto-costruiti dai soggetti autorizzati secondo le indicazioni definite dalla Regione e trasmesse alle Province e CMTO;

Per le zone A3, A4 si precisa quanto segue:

Le strutture di cattura devono essere disposte in numero sufficiente e idoneo alle zone e alla tipologia del territorio (almeno 1 ogni 20 Km²) per incidere sulla densità dei cinghiali presenti.

Le attività di cattura, fatta eccezione per l'abbattimento dei capi catturati, possono essere attuate da tutti i proprietari o conduttori di fondi, anche senza il possesso della licenza di caccia.

Al fine di migliorare l'efficacia delle strutture di cattura è autorizzato l'uso di dispositivi digitali quali foto-video-trappole anche collegate a sistemi informatici di segnalazione che consentono di rilevare presenza e cattura e, se necessario, attivare un pronto intervento.

2.5.4 Entità del prelievo da realizzarsi sia nell'ambito dell'attività venatoria, sia in quella di controllo faunistico in tutto il territorio regionale.

Tutte le azioni di depopolamento del cinghiale, previste nella presente ordinanza, devono trovare attuazione su tutto il territorio regionale comprese tutte le zone destinate alla protezione della fauna selvatica ai sensi della L.157/92 oltre alle aree contigue e/o tutte le zone della rete Natura 2000 (SIC/ZSC, ZPS) non coincidenti o sovrapposti con aree protette. Il controllo faunistico ai sensi della presente ordinanza è organizzato e coordinato dalle Province e CMTO. Allo stesso modo il depopolamento dei cinghiali deve essere attuato dagli Enti di gestione delle aree protette, nel rispetto della presente ordinanza, in tutte le aree di propria competenza secondo gli specifici indirizzi indicati al successivo punto 2.6

Per ridurre in modo rapido e significativo le dimensioni di popolazioni di cinghiali ad elevata densità, come quelle che caratterizzano la quasi totalità dei contesti presenti sul territorio regionale, i prelievi devono portare alla rimozione di gran parte della popolazione effettiva.

Considerati i limiti di applicabilità pratica di tecniche di stima efficaci, si rende necessaria la profusione del massimo sforzo di prelievo ottenibile.

2.5.5 Incremento della selettività del prelievo venatorio nei confronti di specifiche classi

Per raggiungere lo scopo è autorizzata la pratica del foraggiamento "attrattivo", debitamente regolamentata, in deroga al divieto ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Il foraggiamento “attrattivo” deve essere normato per garantire idonei requisiti di Biosicurezza sui punti di sparo corrispondenti. Vanno inoltre definiti in modo univoco ambiti, periodi, tipologia e quantità di alimento da fornire.

La regolamentazione del foraggiamento “attrattivo” dovrà prevedere almeno le seguenti prescrizioni:

- a. divieto di utilizzo degli scarti alimentari/di macellazione o altri rifiuti organici;
- b. allestimento di un massimo di 2 siti di foraggiamento/km²;
- c. sospensione del foraggiamento e rimozione dell'alimento residuo al termine degli interventi di depopolamento, o in assenza di abbattimenti programmati.

Fatti salvi le gabbie, i recinti di cattura e i distributori automatici temporizzati, negli altri casi è consentito un utilizzo di massimo due kg di mais da granella/giorno per sito.

▪ **2.5.6 Comunicazioni delle attività di contenimento straordinaria ai fini di depopolamento**

Nell'attuazione di puntuali azioni di censimento e verifica degli obiettivi di depopolamento le Province, la CMTO (Città Metropolitana di Torino), gli Enti Gestori delle Aree Protette, gli ATC, i CA, le AFV, le AATV predispongono strumenti di raccolta dei dati ai quali tutti i soggetti attuatori ed abilitati sono tenuti a comunicare, entro 12 ore dall'intervento: catture e abbattimenti effettuati, geolocalizzazione delle gabbie, posizionamento degli appostamenti e delle altane, geolocalizzazione del ritrovamento di carcasse.

In relazione alla fase di attuazione degli interventi di urgenza, la Regione istituisce entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, avvalendosi delle Province e CMTO (Città Metropolitana di Torino), che pubblicheranno una manifestazione di interesse dedicata, un apposito elenco dei proprietari o conduttori dei fondi appositamente formati e muniti di licenza di “porto di fucile ad uso caccia”, delle guardie venatorie volontarie e dei cacciatori nominativamente individuati in possesso di specifica formazione, affinché possano essere attuate operazioni di contenimento finalizzate al depopolamento per effetto di puntuale richiesta di intervento da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Per ogni intervento di urgenza è prevista la possibilità di incaricare un massimo di due coadiutori tra le figure sopra indicate. Tale elenco verrà aggiornato quindicinalmente per consentire al maggior numero di soggetti, anche formati successivamente alla pubblicazione del presente decreto, di attuare interventi di urgenza.

I soggetti di cui sopra, che a diverso titolo hanno competenze di attuazione del piano, inseriscono i relativi dati georeferenziati, entro 48 ore dal ricevimento, secondo procedure che verranno predisposte dalla Regione Piemonte, fatto salvo l'utilizzo di strumenti già esistenti.

2.6 Azioni specifiche per le attività di controllo del cinghiale all'interno delle aree protette

Nell'ambito della Regione Piemonte, tutti gli Enti di gestione delle aree protette regionali sono attualmente dotati di un Piano di gestione faunistica, ai sensi del Regolamento 24 marzo 2014, n.2/R, finalizzato al controllo e al contenimento della specie cinghiale.

Pertanto si prevede un miglioramento dell'efficacia delle azioni e degli strumenti già previsti in tali Piani e l'implementazione di nuove azioni strategiche, in particolare:

1. raccordare il Piano di gestione faunistica per il controllo e il contenimento della specie cinghiale vigente con gli obiettivi numerici del Piano regionale, anche in base alla localizzazione di ciascuna area protetta nelle possibili tipologie di ZONE. Gli Enti di gestione devono altresì garantire il prosieguo dell'attività di ricerca attiva delle carcasse in coordinamento con gli uffici provinciali competenti, con particolare riferimento alle aree protette situate in zona A1 e A2;
2. diffondere sistemi di contenimento e di riduzione sistematica della popolazione specifici per ogni tipo territorio, partendo dai modelli e dalle pratiche già in atto e in accordo con le modalità definite dal Piano regionale, ovvero incentivando modalità di abbattimento a basso impatto e in grado di evitare o minimizzare l'aumento della mobilità degli animali. Infatti, i territori degli Enti di gestione si differenziano molto, ad esempio per caratteristiche morfologiche, orografiche, di altitudine, grado di antropizzazione ecc..., e, pertanto, ogni ambito dovrà poter scegliere il tipo di cattura più consono. I dati elaborati disponibili a livello nazionale e regionale mostrano come gli strumenti che attualmente risultano essere più efficaci per il contenimento della specie risultano essere: gabbie di cattura (impiego sistematico); recinti di cattura o "chiusini" (impiego sistematico); tiri selettivi tramite appostamenti e "alla cerca"; che possono essere integrati dalla tecnica della "cani da scaccio", esclusivamente nel territorio ricadente nella zona A4 (da programarsi a supporto e completamento delle altre tecniche);
3. condividere e attuare modelli standardizzati di gestione del processo di depopolamento in tutte le sue fasi di cattura, abbattimento, campionamento sanitario, trasporto e smaltimento delle carcasse;
4. definire modalità di coinvolgimento dei soggetti attuatori (in particolare gli agricoltori) attraverso la formazione specifica sulle modalità di attuazione di ogni fase del depopolamento. Si ritiene necessario anche individuare modalità di coinvolgimento degli operatori selezionati finalizzate a ottimizzare l'efficacia della loro collaborazione nell'ambito delle aree protette;
5. pubblicare una manifestazione di interesse volta ad individuare tutti i soggetti abilitati interessati ad effettuare interventi di depopolamento in ogni singola area protetta;
6. definire modalità di integrazione con le attività di depopolamento in atto negli ambiti circostanti le aree protette e con il ciclo produttivo delle attività agricole presenti dentro e fuori le aree protette al fine di limitare il più possibile l'insorgenza o l'aumento dei danni alle coltivazioni;
7. monitorare le attività specifiche;
8. fornire consulenza tecnico-scientifica per un'attuazione più efficace delle azioni di Piano. In particolare, gli Enti di gestione delle aree protette possono farsi carico di implementare l'utilizzo delle gabbie di cattura presso gli agricoltori, fornendo una specifica formazione sul loro utilizzo anche al di fuori delle aree protette di competenza, esportando quindi l'esperienza acquisita;
9. informare gli attori del territorio, anche attraverso una specifica attività di divulgazione relativa alla problematica della PSA ai portatori d'interesse;
10. costruire sinergie con il personale di vigilanza provinciale (autorizzazioni e protocolli di intesa unificati per tutta la regione) al fine di consentire, laddove necessario, il loro intervento all'interno delle aree protette.

Relativamente al quadro normativo vigente in materia di controllo faunistico all'interno delle aree protette, si prevedono le seguenti deroghe al Regolamento 2/R del 24 marzo 2014:

1. ampliare l'equipollenza degli Operatori Selezionati solo per attività di emergenza PSA per le attività di tiro selettivo con appostamento, gli interventi "alla cerca" e la gestione gabbie, compresa la "girata" e l'utilizzo della tecnica con "cani da scaccio" esclusivamente nel territorio ricadente nella zona A4;

2. aumentare la destinazione dei capi abbattuti ai privati (art. 9 c. 3, h, i, del regolamento 2/R) da 5 a 15, non conteggiando la classe degli striati nel numero totale dei capi ceduti e ipotizzando come destinatari anche gli agricoltori e i proprietari di alpeggi che non hanno in dotazione le gabbie di cattura ma che hanno subito danni.

Si ritiene utile rammentare che, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 19/2009, all'interno dei siti facenti parte della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) che NON sono sovrapposti ad aree protette regionali la gestione venatoria della specie cinghiale è affidata ai comitati di gestione dei comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione. Inoltre, negli stessi territori, le attività di controllo del cinghiale sono affidate alle province territorialmente competenti.

All'interno dei siti della Rete Natura 2000 (sia essi coincidenti, non coincidenti o parzialmente coincidenti con aree protette), rimangono vigenti i disposti previsti dalla D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016, 24-2976 del 29/2/2016 e 1-1903 del 4/9/2020 nonché i disposti delle Misure di conservazione sito specifiche e dei Piani di gestione attualmente vigenti (reperibili alla pagina web <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa>).

Relativamente al "foraggiamento attrattivo" per il quale la succitata D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 ne prevede il divieto all'interno di tutti i siti della Rete Natura 2000 (art. 3 comma 1 lettera b), si richiede ai Soggetti gestori di regolamentare tale metodica all'interno dei siti di propria competenza.

Si specifica che le attività di depopolamento, fatte salve le deroghe di cui sopra, sono attuate ai sensi del DPGR 24 marzo 2014, n. 2R.

3. MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI CINGHIALI

3.1 Sorveglianza passiva

Realizzazione di un'intensa attività di **sorveglianza passiva** delle carcasse degli animali trovati morti (Piano Nazionale di Sorveglianza PSA) nelle zone A3 e A4.

La sorveglianza passiva capillarmente condotta sul territorio funziona da campanello di allarme e fornirebbe quindi informazioni tempestive sull'arrivo della malattia, permettendo una celere attivazione del programma di azioni reattive. Per una efficace struttura del programma è auspicabile la piena collaborazione dei cacciatori non solo durante la stagione venatoria ma anche, soprattutto, nei restanti mesi dell'anno.

A tale scopo si possono promuovere specifici accordi tra le amministrazioni competenti e gli enti o associazioni di categoria. Inoltre è auspicabile l'adozione di un sistema di premialità, con il

coinvolgimento degli ambiti territoriali di caccia, per incentivare la segnalazione di carcasse di animali non abbattuti.

3.2 Sorveglianza attiva

La sorveglianza attiva è effettuata nella zona A1 e zona A2.

In aggiunta alle attuali azioni di coinvolgimento del personale di vigilanza venatoria provinciale e degli Enti di gestione delle aree protette, degli ATC, delle ASL, dei cacciatori e degli operai forestali è necessario, nel breve periodo, poter attivare le forze dell'ordine e la Protezione civile.

3.3 Monitoraggio dei gradi di realizzazione del piano di depopolamento

Il monitoraggio e la raccolta dati degli abbattimenti della specie cinghiale è effettuato attraverso la Banca dati del Portale osservatorio faunistico regionale (POF) ai sensi della D.G.R 8 febbraio 2019, n. 15-8381. I soggetti che a diverso titolo hanno competenze di attuazione del piano (Province, Enti di Gestione delle aree protette, ATC, CA, AATV e AFV) inseriscono i dati di abbattimento georeferenziati entro 48 ore dall'abbattimento.

Ogni abbattimento è suddiviso per attività venatoria e attività di controllo.

La Regione provvede a pubblicare i dati di attuazione del monitoraggio con cadenza mensile.

4. MISURE DI BIOSICUREZZA DA APPLICARSI DURANTE LE ATTIVITÀ' DI DEPOPOLAMENTO DEL CINGHIALE

4.1 Misure da applicarsi nelle zone A3 e A4

Prima di ogni operazione di controllo il responsabile individuato deve provvedere a informare tutti gli operatori presenti circa le misure obbligatorie di Biosicurezza e igiene da attuarsi durante e dopo l'attività.

È vietato lasciare sul sito di abbattimento i sottoprodotti di cinghiale compresi i visceri addominali, toracici (corata) o la pelle. Il responsabile assicura la distruzione di tutti i sottoprodotti derivante dai capi abbattuti mediante interrimento in loco o raccolta in luoghi o contenitori specifici.

Il responsabile assicura:

- la disinfezione del mezzo o di parti del mezzo che sono stati a contatto con il cinghiale abbattuto o con il sangue;
- la disinfezione delle attrezzature che sono state utilizzate per il trasporto dei cinghiali abbattuti o del materiale che è stato utilizzato per la copertura della carcassa durante il trasporto;
- il lavaggio e la disinfezione delle calzature utilizzate durante la cani da scaccio: queste ultime dovranno essere ad uso esclusivo dell'attività di controllo e dovranno essere sostituite con altre pulite prima di lasciare la zona di battuta;
- lavaggio e disinfezione delle apparecchiature che sono state a contatto con i cinghiali abbattuti (funi, ganci, coltelli, grembiuli ecc.);

- che i veicoli utilizzati per il trasporto dei cinghiali abbattuti o attrezzature da caccia siano ammessi per il trasporto di mangimi o per usi agricoli/zootecnici solo dopo una adeguata pulizia, lavaggio e disinfezione.

Le stesse misure di cui ai punti precedenti si applicano anche nei casi di abbattimento singolo.

4.2 Misure da applicarsi nella zona A2

Oltre alle misure riportate nel punto precedente, durante le operazioni di depopolamento gli operatori dovranno assicurare che gli animali non vengano eviscerati e gli organi interni non vengano lasciati sul posto. Il cinghiale cacciato dovrà essere trasportato integro presso l'area o le strutture individuate per la macellazione all'interno di contenitori a tenuta stagna.

L'area di macellazione di cui sopra dovrà essere autorizzata dall'ASL competente e dovrà essere:

- su terreno permanentemente asciutto, coperta da tettoia e strutturata in modo tale da prevenire la contaminazione delle aree circostanti;
- recintata con cancello chiudibile a chiave per impedire l'ingresso a persone ed animali come cinghiali, cani, volpi ecc.
- fornita di acqua e di fossa o contenitore per lo smaltimento delle frattaglie e dei rifiuti.

I cinghiali possono inoltre essere conferiti presso una struttura (macello) al chiuso la quale dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

1. impedire l'accesso agli animali selvatici e domestici;
2. avere pareti e pavimenti facilmente lavabili e disinfettabili;
3. disporre di un'area per la pulizia e la disinfezione degli strumenti e delle attrezzature;
4. disporre di un contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale prima del loro smaltimento;
5. avere barriere di disinfezione (stuoie) all'ingresso, riempite di disinfettante.

Gli addetti alla lavorazione delle carcasse devono:

- indossare indumenti e calzature monouso o lavabili e facilmente disinfettabili;
- utilizzare strumenti dedicati all'uso esclusivo presso la struttura, puliti e disinfettati dopo il loro utilizzo;
- lavare e disinfettare ogni attrezzo e indumento utilizzati nell'area macello prima di uscire dall'area recintata;
- riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e smaltirli in sicurezza;
- utilizzare solo disinfettanti compresi nell'elenco riportato in seguito.

Tutti i capi abbattuti dovranno essere custoditi in cella frigorifera sino all'esito dei test ufficiali per Peste Suina Africana e Trichinosi. In caso di positività per PSA le spoglie dovranno essere smaltite con tutti i criteri di Biosicurezza e le strutture dovranno essere pulite e disinfettate secondo la normativa sanitaria.

4.3 Misure da applicarsi nella zona A1

I cinghiali catturati e abbattuti in zona infetta secondo le metodologie previste dal presente Piano, non potranno essere destinati al consumo alimentare neppure nel territorio ricadente nella stessa zona, nel rispetto delle misure di Biosicurezza di cui ai punti precedenti.

4.4 MISURE DI BIOSICUREZZA RIGUARDO AI SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO DI DEPOPOLAMENTO

Nelle zone A1e A2 tutti i soggetti attuatori del Piano di depopolamento, compresi i soggetti già abilitati (proprietari e conduttori, tutor e altri soggetti già abilitati a norma di legge, cacciatori abilitati alla selezione, etc.), compresi i cacciatori che intendono praticare l'attività venatoria sul cinghiale sono tenuti a frequentare un apposito corso di formazione sulla Biosicurezza relativo alla Peste Suina Africana -PSA- (durata tre ore) il cui piano didattico (comprendente indicazioni sulla resistenza del virus nelle diverse matrici, le misure da adottare per evitare la contaminazione ambientale e la diffusione del virus della PSA, misure di smaltimento dei visceri e di trattamento delle carcasse nelle diverse aree individuate, nonché di disinfezione di strumenti potenzialmente contaminati) da erogarsi con docenti titolati e inseriti in apposito elenco regionale, sarà definito con successivo provvedimento, da adottarsi entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza da parte dei Settori regionali di Prevenzione, Sanità pubblica, Veterinaria e sicurezza alimentare (A1409C) e Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e Acquicoltura (A1715A).

4.5 MISURE DI FORMAZIONE SPECIFICA RIVOLTA AI SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO DI DEPOPOLAMENTO.

Al fine di garantire una più capillare attività di depopolamento Province e Città Metropolitana di Torino, ATC, CA, Associazioni agricole e venatorie, Enti Gestori delle Aree Protette garantiscono la necessaria attività di formazione specifica calendarizzando, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, corsi di abilitazione (cinghiale attività faunistica), che si dovranno tenere con cadenza settimanale a partire dall'ultima decade di marzo 2022.

Per la parti di relativa competenza:

Paolo Cumino

Dirigente Settore Conservazione e Gestione fauna selvatica

Bartolomeo Griglio

Dirigente Settore Prevenzione, Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Jacopo Chiara

Dirigente del Settore Aree Protette

Per la parti di cui al punto 2.6